

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 347)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(BO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 DICEMBRE 1958

Agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito da mele

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza della eccezionale produzione pomacea nella campagna agricola in corso, i produttori di mele si sono venuti a trovare in serie difficoltà, specie nel collocamento della frutta di cascola e di sottoscelta, che non può avere un'utilizzazione diversa da quella della distillazione. Perciò, la maggiore offerta alle distillerie, anche per timore del deperimento del prodotto, ha portato i prezzi delle mele a livelli molto modesti, con la prospettiva di ulteriori flessioni, perdurando tale situazione.

Di fronte a simile stato di cose, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, rendendosi interprete delle richieste avanzate dalle categorie interessate, ha prospettata la necessità di un provvedimento legislativo che accordi allo spirito da mele l'abbuono dell'imposta di fabbricazione, con modalità analoghe a quelle adottate per lo spirito da vino.

Com'è noto, con i decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, furono accordate particolari agevolazioni fi-

scali allo spirito ottenuto dalla distillazione del vino. Con tali provvedimenti si ottenne un alleggerimento del mercato vitivinicolo, convogliando immediatamente alla distillazione una massa considerevole di vino (E.dri 52.460 + E.dri 16.529 = E.dri 68.989) accordando la riduzione del 70 per cento e del 90 per cento sullo spirito ottenutone a condizione che ne fosse messo in consumo il 25 per cento all'anno per evitare pericolosi turbamenti di mercato con un'offerta di gran lunga superiore alla domanda e garantendo ai viticoltori un prezzo minimo di lire 360 per ettogrado.

Successivamente, tonificatosi il mercato e sopraggiunta una scarsa disponibilità delle materie prime alcoligene, si manifestò l'opportunità di garantire l'approvvigionamento del mercato alcoliero; fu, quindi, emanato il decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, che consentì l'estrazione anticipata dello spirito precedentemente accantonato, riducendo al 35 per cento ed al 55 per cento gli abbuoni prima concessi in ragione del 70 per cento e del 90 per cento.

Sulla base dell'esperienza acquisita in tale parallela circostanza ed al fine di alleviare la denunciata precaria situazione del mercato delle mele, si è predisposto il presente disegno di legge, analogamente a quanto praticato con i ricordati decreti-legge nn. 812 e 69.

Nel merito dell'emanando provvedimento legislativo giova ricordare che la produzione delle mele per l'anno 1958 si aggira sui 16 milioni di quintali contro i 9.716.000 quintali del 1957 dei quali avviati alla distillazione quintali 174.000, con E.dri 7.779 di alcole ottenuto e 14.171.000 quintali del 1956 dei quali avviati alla distillazione quintali 2.700.000, con E.dri 139.932 di alcole ottenuto.

Nell'attuale campagna agricola, per alleggerire validamente il mercato delle mele (anche per la mancata esportazione) sarebbe necessario distillarne almeno 4.500.000 quin-

tali. In considerazione del fatto che si possono ritenere già distillati circa 1.500.000 quintali, con una resa in alcole di circa 75 mila E.dri, occorre, ora, favorire l'ulteriore avvio alla distillazione di altri 3.000.000 di quintali, con una resa in alcole di circa 150 mila E.dri.

D'altra parte, stante l'andamento della distillazione delle altre materie prime alcoligene ed il generale fabbisogno del mercato alcoliero, è apparso opportuno limitare l'accantonamento di tale ulteriore quantitativo di E.dri 150.000 alla sola metà, e cioè a 75 mila E.dri, anche per ridurre del 50 per cento il minore introito per l'Erario.

In particolare:

con l'articolo 1, si accorda allo spirito ottenuto fino al 30 aprile 1959 dalla distillazione delle mele l'abbuono d'imposta nella misura del 70 per cento depurata dell'abbuono di lire 2.000 di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879;

con l'articolo 2, si precisa che l'attuale abbuono è consentito solo per la metà dell'intero quantitativo di spirito da mele ottenuto. Si dispone, inoltre, che lo spirito agevolato sia depositato nei magazzini di accantonamento dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, nella proporzione di non oltre un quarto per ciascuno dei quattro anni successivi;

con l'articolo 3 si subordina la concessione dell'abbuono in parola alla condizione che le mele destinate alla distillazione siano state acquistate entro il 31 marzo 1959 e ad un prezzo non inferiore a lire 10 per chilogrammo franco distilleria;

con l'articolo 4, infine, si autorizza il Ministro per le finanze a consentire, con proprio decreto, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, l'estrazione anticipata dello spirito da mele accantonato, subordinandola alla proporzionale riduzione dell'abbuono di imposta in relazione alla situazione del mercato alcoliero.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Alla metà del quantitativo di spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1959, dalla distillazione delle mele è accordato, nella misura del 70 per cento, un abbuono di imposta di fabbricazione, depurata dell'abbuono di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3.

Art. 2.

L'abbuono è accordato a condizione che la metà del quantitativo di spirito ottenuto e di cui all'articolo precedente sia depositata in magazzini fiduciari di accantonamento, dai quali potrà essere estratta, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi.

Art. 3.

La concessione dell'abbuono di cui all'articolo 1 è inoltre subordinata alla condizione

che le mele destinate alla distillazione siano state acquistate entro il 31 marzo 1959 e ad un prezzo non inferiore a lire 10 per chilogrammo franco distilleria.

Tale prezzo deve essere accertato e convalidato, mediante apposita dichiarazione sulle rispettive fatture, dal competente Ispettorato agrario provinciale.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste, può essere autorizzata la estrazione anticipata dello spirito da mele accantonato in conformità della presente legge, subordinandola alla proporzionale riduzione dell'abbuono d'imposta di cui all'articolo 1 in relazione alla situazione del mercato alcoliero.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.